

Consorzio Farmaceutico Intercomunale
Via S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int.4
84131 Salerno Tel. 089.3076111 Fax 089.3076120
P. IVA 03406400659 REA SA - 294522
www.consofarm.it cficontratti@consofarm.it
Pec: salerno@assofarm.postecert.it

**BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, intende procedere, mediante procedura aperta ex artt. 54 e 55 del codice dei contratti pubblici, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006, per l’individuazione e l’aggiudica dell’appalto per il: **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – DURATA ANNI 3 A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

CIG.: 52159989B5

1) **ENTE AFFIDANTE:** Consorzio Farmaceutico Intercomunale - Via S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4 – 84131 Salerno

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio da fornirsi all’ente, per il quale si chiede di formulare un progetto-offerta, dovrà comprendere almeno le seguenti prestazioni:

- a) analisi completa dei rischi e delle necessità assicurative del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, consistente in:
- individuazione dei settori di rischio ai quali l’ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge e del CCNL applicabile;
 - valutazione del livello di rischio cui è soggetto, verificato sull’esperienza storica e sul livello attuale di protezione e prevenzione;
- b) analisi e catalogazione delle polizze in essere sia dal punto di vista del livello di copertura assicurativa rispetto alle necessità assicurative verificate con l’analisi dei rischi sia rispetto ad alcuni parametri significativi, quali Compagnia assicuratrice, scadenza, rapporto premio/copertura offerta, modalità e termini di disdetta;
- c) presentazione di un progetto di copertura assicurativa complessiva, corredato della relativa stima economica, coerente con le reali necessità assicurative del Consorzio Farmaceutico Intercomunale e razionale dal punto di vista delle scadenze dei contratti e dei premi assicurativi (importo e scadenza);
- d) assistenza tecnica all’amministrazione nell’espletamento della corretta procedura da attuare per pervenire all’aggiudicazione dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia, nella predisposizione degli atti di gara, nella verifica dei contraenti più adatti rispetto alle esigenze e alle capacità di spesa del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nell’analisi delle polizze assicurative offerte dalle varie compagnie e loro raffronto con i rischi e le necessità

assicurative verificate;

- e) gestione diretta dell'intero pacchetto assicurativo, comprendente le polizze assicurative in essere e le altre eventuali che l'amministrazione riterrà di contrarre sulla base delle proposte formulate dal broker;
 - f) consulenza ed assistenza al Consorzio Farmaceutico Intercomunale nella gestione dei sinistri;
2. La ditta affidataria non potrà assumere alcun impegno in nome e per conto del Consorzio Farmaceutico Intercomunale senza previa specifica autorizzazione del competente responsabile del servizio, rimanendo il Consorzio Farmaceutico Intercomunale l'unico soggetto decisionale.
 3. Il servizio non dovrà comportare alcun onere economico per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
 4. La durata del servizio è fissata in anni 3, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerte, ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto, le persone fisiche o giuridiche che svolgono l'attività di mediazione di assicurazione, in possesso dei requisiti indicati nell'allegato "A" denominato fac – simile di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", che forma parte integrante del presente bando e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici.

Si riportano di seguito i requisiti necessari per la partecipazione:

1. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con indicazione della idoneità ad eseguire il servizio di cui al presente appalto;
2. iscrizione al Registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07.09.2005 n.209, nella sezione:
persone fisiche;
società
rispettando la regolarità prevista dal Decreto sopra citato;
(nel caso di partecipazione di persona fisica/professionista è sufficiente l'iscrizione di cui al punto 2);
- 3 esecuzione del servizio secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal bando senza aggiunta di costi imputati al Consorzio Farmaceutico Intercomunale per il servizio professionale previsto;
- 4 dichiarazione con la quale si attesta che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara;
- 5 elenco dei propri clienti, alla data di presentazione dell'offerta (almeno 3 Enti Locali, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, sul territorio nazionale);
- 6 indicazione della gestione, per conto di propri clienti nel triennio 2010 – 2011 e 2012, di premi assicurativi non inferiori a € 75.000,00;

Non possono partecipare alla procedura i soggetti:

a che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)), o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l. che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter. di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quaterl. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Le offerte dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore 14 del giorno 26 agosto 2013 all'ufficio protocollo del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

2. Le imprese interessate alla partecipazione dovranno far pervenire, all'indirizzo di cui al precedente punto 1, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa offerente e dovrà recare le seguenti diciture:

- indicazione del mittente (denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, fax e indirizzo mail);
- indicazione dell'oggetto della gara: "Domanda di partecipazione alla gara per servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa".

Detto plico dovrà contenere a sua volta 3 (tre) differenti buste, chiuse e sigillate, contenenti, pena l'esclusione, quanto appresso indicato:

A) una busta recante all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa" contenente l'istanza di partecipazione alla presente gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatta da tutti i soggetti partecipanti (anche da imprese mandanti in caso di riunione di imprese costituenda.)

A tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, nel qual caso dovrà essere necessariamente allegare la procura speciale in originale o in copia, o direttamente dal soggetto partecipante, deve essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

La predetta istanza dovrà necessariamente essere compilata seguendo puntualmente quanto previsto nell'allegato A) del presente bando, e dovrà attestare quanto previsto.

B) una busta recante all'esterno la dicitura "Offerta tecnica" contenente: offerta tecnica in bollo (euro 16,00) del servizio, da espletarsi secondo le modalità di cui al presente bando, che sarà valutata dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità ed i criteri indicati nel presente bando.

C) una busta recante all'esterno la dicitura "Offerta economica" contenente: l'offerta economica in bollo (€ 16,00) consistente nelle provvigioni che il broker tratterrà alle compagnie assicurative, da redigersi utilizzando esclusivamente il modello allegato B al presente bando.

3. L'apertura delle buste per il controllo della documentazione inizierà, secondo la procedura di cui all'art. 3 del Capitolato, il giorno 28 agosto 2013, alle ore 16,00 presso Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

5) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'ente, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei Contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 83 comma 1, del codice dei contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale .

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri: offerta tecnica (max punti 65) , offerta economica (max punti 35).

6) DISPOSIZIONI VARIE

1. Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte ammesse venga ritenuta conforme a quanto prescritto nel presente bando ovvero non conveniente per l'Ente.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva di verificare, in capo all'aggiudicatario, il possesso dei requisiti richiesti e la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Qualora fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato si procederà, con atto motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e alla successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria, nei confronti del quale si procederà ad analogo verifica.

3.. Le spese del contratto saranno poste a carico della ditta affidataria.

4. Il contratto di affidamento del servizio avrà durata di anni tre. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

E' fatta salva la facoltà, per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, di recedere dal contratto a partire dal termine del primo anno, nel caso in cui il servizio fornito non fosse corrispondente a quanto indicato nel presente bando o nel progetto offerta presentato dalla ditta affidataria.

5. L'incarico di cui al presente bando non comporta per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale alcun onere diretto, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o altro.

I compensi del broker rientrano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

L'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo, dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei capitoli d'onere e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi nonché le modalità di calcolo della propria provvigione anche nel caso di recesso anticipato del Consorzio Farmaceutico Intercomunale prima della scadenza del triennio.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione .

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altro Broker il contratto o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.

7. ONERI PER LA SICUREZZA

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza.

Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di

Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri della sicurezza è stimato pari a zero.

8. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Foro di Salerno.

9. – ALTRE INFORMAZIONI

Il bando sarà pubblicato in forma integrale sul sito del Consorzio, all' Albo Pretorio dell'Ente nonché sulla GURI nelle forme indicate dall'AVCP.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli uffici del Consorzio Farmaceutico Intercomunale – (C.F.I.) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Servizio Responsabile: Direzione Affari Legali e Logistica

Indirizzo: Via S. Leonardo Trav. Migliaro fabb. A Int. 4 – 84131 Salerno

Telefono: 089.3076111 – Fax: 089.3076120

Posta elettronica (e-mail): cficontratti@consofarm.it

Indirizzo Internet (URL): www.consofarm.it

A titolo puramente informativo, si comunica che l'importo totale delle assicurazioni, sostenute dall'Ente appaltante nel corso dell'esercizio 2012 è stato di euro 25.339,14


Ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi e quindi degli adempimenti di cui all'art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, l'Azienda ha stimato il valore complessivo presunto dell'appalto pari ad €.12.922,95 fatte salve le regolazioni premio quando dovute.

Il valore presunto dell'appalto triennale è pari ad €. 12.922,95 il valore presunto su base annua è di €. 4.307,00.

Per quanto non previsto nel bando di gara e nel Capitolato Speciale si richiama la normativa vigente in materia, il D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 445/2000

Responsabile del procedimento dr. Francesco Sorrentino
cficontratti@consofarm.it – 0893076111 fax 0893076120

Salerno, il dì 16 luglio 2013

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Sorrentino


ALLEGATO A) IN BOLLO € 16,00

**FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 38 DPR N. 445 DEL 28/12/2000)**

Io sottoscritto
nato a il, in
qualità di (qualifica)
della Società/ditta individuale/professionista (ragione sociale).....
.....
con sede in via
n. civico....., tel. fax
Cod. fiscale P. IVA, con
riferimento alla gara di cui all'oggetto

CHIEDE

l'ammissione alla procedura per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno quale:

(barrare la casella interessata)

impresa singola;

oppure

in raggruppamento

con i seguenti soggetti:

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):

Capogruppo:

Mandanti:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____ con il n.

_____ data di iscrizione _____ per

l'attività di _____ che la

sua forma giuridica è _____ che la sua

durata è di anni _____ e quindi con termine il _____ e che dal

relativo certificato risulta l'idoneità dell'Impresa ad eseguire il servizio di cui al presente appalto;

2) che l'Impresa è iscritta Registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 07.09.2005 n.209, nella sezione:

persone fisiche;

società

rispettando la regolarità prevista dal Decreto sopra citato;

(nel caso di partecipazione di persona fisica/professionista è sufficiente l'iscrizione di cui al punto 2);

3) che l'esecuzione del servizio avverrà secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dal bando e che nessun costo aggiuntivo verrà imputato al Consorzio Farmaceutico Intercomunale per il servizio professionale previsto;

4) che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente procedura di gara;

5) che l'Impresa annovera tra i propri clienti, alla data di presentazione dell'offerta, almeno 3 Enti Locali, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, sul territorio nazionale, come di seguito indicato:

.....
.....
.....
.....

6) che l'Impresa ha gestito complessivamente per conto di propri clienti nel triennio 2010 – 2011 e 2012, premi assicurativi non inferiori a € 75.000,00

Inoltre ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)), o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. nei cui confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';

c. nei cui confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d. che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

e. che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i. che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l. che presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m. nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter. di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quaterl. che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

_____, li _____
(luogo) (data)

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

ALLEGATO B) IN BOLLO € 16,00

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Io sottoscritto nato a il, in qualità di (qualifica) della Società/ditta individuale/professionista(ragionesociale) con sede in.....via..... n. civico....., tel. fax Cod. fiscale P. IVA, con riferimento alla gara di cui all'oggetto

DICHIARO

di applicare alle polizze assicurative stipulate per conto dell’ Amministrazione contraente le seguenti percentuali a titolo di provvigione a carico delle Compagnie assicuratrici:

Ramo auto

..... %
(in cifre)

..... per cento
(in lettere)

Altri rami

..... %
(in cifre)

..... per cento
(in lettere)

_____, li _____
(luogo) (data)

Il dichiarante

(firma per esteso e leggibile)